



## COMUNITÀ MONTANA CALORE SALERNITANO

ALBANELLA - ALTAVILLA SILENTINA - CAMPORA - CAPACCIO - CASTEL SAN LORENZO -  
FELITTO - GIUNGANO - LAURINO - MAGLIANO VETERE - MONTEFORTE CILENTO - PIAGGINE -  
ROCCADASPIDE - SACCO - STIO - TRENTINARA - VALLE DELL'ANGELO  
84069 ROCCADASPIDE (SA) Via Cesine ☎ 0828/941132-941000

# NORME REGOLAMENTARI PER LA DISCIPLINA della CONCESSIONE di FORME DI SOSTEGNO ECONOMICHE a PERSONE , ENTI PUBBLICI e PRIVATI

Approvato con delibera di  
Councilo Generali  
n. 24 del 20.12.2004

IL PRESIDENTE  
(Caro Donato De Rosa)

II  
Soiff.ssa Desimone Anna



## **indice**

- Art. 1 Oggetto, finalità e definizioni principali
- Art. 2 Riferimenti generali – Ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 3 Individuazione degli ambiti di intervento
- Art. 4 Informazione
- Art.5 Istanza per la concessione dei sostegni economici
- Art. 6 Istanze per interventi di carattere straordinario
- Art. 7 Criteri per la concessione dei sostegni economici e assegnazione ai richiedenti
- Art. 8 Assegnazioni dei sostegni economici
- Art. 9 Patrocinio gratuito Coppe , targhe e riconoscimenti
- Art. 10 Interventi di carattere straordinario
- Art. 11 Fiere mostre e mercati
- Art. 12 Responsabilità della Comunità Montana
- Art. 13 Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali

## Art. 1

### Oggetto, finalità e definizioni principali

1. La Comunità Montana con Il presente regolamento disciplina, nel quadro degli obiettivi di sviluppo economico e sociale fissati dal bilancio , dal Piano Pluriennale e dai programmi annuali operativi, i criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone ed Enti pubblici e privati.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a rendere trasparente e imparziale le destinazioni di risorse economiche in iniziative coinvolgenti persone, Enti pubblici e privati secondo i principi fondamentali della costituzione e le norme contemplate dal D.P.R. n. 616 del 14.07.1977 e dall'art. 12 della legge n. 241 del 07.08.1990.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per forme di sostegno economico i contributi, i sussidi , gli ausili finanziari , i vantaggi economici di ogni genere assegnati a soggetti nell'ambito di iniziative riconducibili alle attività istituzionali della Comunità Montana ;
- b) per soggetti beneficiari: cittadini, associazioni, Enti Pubblici e privati, associazioni ed organismi di aggregazione destinatari delle forme di sostegno.

## Art. 2

### Riferimenti generali – Ambito di applicazione ed esclusioni


1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'art. 12 della legge 241/90 e dall'art. 7 c. 1 della legge 131/2003 riferitamente alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento degli Enti Pubblici e privati, dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo del territorio amministrato .
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra la Comunita' Montana e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora i medesimi rapporti configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e correlati compensi .

## Art. 3

### Individuazione degli ambiti di intervento

1. La Comunita' Montana individua i seguenti ambiti di attività nei quali ritiene possano essere coinvolti i soggetti di cui all'art. 1, e rispetto ai quali possano essere realizzate forme di destinazione di risorse economiche significative per l'attuazione del principio di sussidiarietà teso allo sviluppo della popolazione amministrata:

- ambito sociale;
- ambito culturale;
- ambito sportivo e dello spettacolo;

- 
- ambito turistico, agriturismo e turismo rurale;
  - ambito tempo libero, ambiente ed ecologia;
  - ambito dell'istruzione e della formazione, tradizioni storiche locali, usi e costumi;
  - ambito dell'artigianato, del commercio, della valorizzazione delle produzioni agricole e dell'artigianato locale;
  - ogni altro settore capace di incidere, comunque, sullo sviluppo del territorio.

2) con l'assegnazione delle forme di sostegno economico di cui al presente regolamento e' concesso anche il patrocinio della Comunita' Montana .

#### **Art. 4**

##### **Informazione**


La Comunità Montana ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio annuale di previsione promuoverà una idonea informazione con avvisi presso l'albo pretorio della Comunita' e gli albi dei comuni facenti parte del comprensorio dell'ente.

#### **Art.5**

##### **Istanza per la concessione dei sostegni economici**

I soggetti che intendono ottenere i sostegni economici di cui all'art. 1 del presente regolamento, negli ambiti di intervento così come sopra individuato all'art. 3 faranno pervenire apposita istanza, anche a mezzo fax, debitamente sottoscritta, , contenente i seguenti dati:

- a) generalità del richiedente, domicilio fiscale, sede, numero di codice fiscale, telefono.
- b) designazione della persona abilitata alla riscossione del sostegno economico, con indicazione del conto corrente bancario o postale con precisazione della sede di riferimento ed intestazione.
- c) la qualità(rappresentante, presidente,ecc.) rivestita dal richiedente.
- d) l'attività che si intende realizzare ed ogni notizia utile per una corretta valutazione della richiesta, ivi compresa la specificazione se trattasi o meno di prima edizione.
- e) il luogo di svolgimento dell'attività e la durata della stessa.
- f) l'entità del sostegno richiesto.
- g) l'impegno a comunicare che l'attività si sia regolarmente svolta.
- h) l'impegno a rendicontare, anche a mezzo di apposita dichiarazione sostitutiva, le spese sostenute per l'importo assegnato dalla Comunità Montana.
- i) l'impegno a menzionare il patrocinio della C.M. in tutte le forme di pubblicità che saranno eventualmente adottate per la manifestazione.
- l) Impegno a produrre regolare autorizzazione rilasciata dalla competente autorità, ove richiesta per legge, relativa alle manifestazioni.
- m) dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente regolamento
- n) autorizzazione al trattamento dei dati ai fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.



I richiedenti devono autocertificare, nelle proprie istanze, i dati come sopra elencati. A tale fine all'istanza verrà allegato , in copia, idoneo documento di riconoscimento.

Le domande carenti di uno dei requisiti di cui all'art. 5, possono, su richiesta del dirigente, essere integrate dal richiedente. La richiesta di integrazione può avvenire anche a mezzo fax ed il richiedente è tenuto a provvedere, pena l'inammissibilità dell'istanza entro e non oltre gg. 15 dalla richiesta di integrazione.

Alle domande di contributo deve essere allegata, pena la irricevibilità delle domande stesse, la seguente documentazione:

a) Copia statuto o atto costitutivo da cui risulti che " non si perseguono scopi di lucro", ove il richiedente abbia forma associativa riconosciuta o non.

Non occorre allegare la documentazione di cui al presente capoverso ove la stessa sia già stata depositata presso la Comunità Montana. In tal caso il richiedente dovrà espressamente dichiarare che copia dello Statuto o Atto costitutivo è stato già depositato presso la Comunità Montana.

b) Il programma dettagliato dell'attività, accompagnato da una relazione illustrativa dell'iniziativa proposta nella domanda.

c) Il quadro economico della spesa programmata.

d) Dichiarazione sostitutiva di non perseguire finalità di lucro.

Di tale dichiarazione sono esonerati gli Enti pubblici , nonche' i richiedenti che con lo Statuto o Atto costitutivo allegato all'istanza, dimostrino di non perseguire scopi di lucro.

Le domande dovranno, di norma, pervenire al protocollo dell'Ente almeno 30 gg. prima dello svolgimento delle attività per le quali si richiede il sostegno economico.

Le domande pervenute saranno rimesse, secondo l'ordine di protocollo, al competente dirigente del Settore Amministrativo della C.M.

Il Dirigente del Settore provvederà, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, ad assegnare a se' o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento nonché, eventualmente, l'adozione del provvedimento finale.

L'istruttoria dovrà concludersi entro un termine di gg. 15, sulla base dei requisiti di cui al presente regolamento.

Espletate le procedure di cui al presente art. 5 il Dirigente del Settore competente rimetterà alla G.E. le istanze istruite, munite di parere di conformità amministrativa, per gli adempimenti di competenza.

## **Art.6**

### **Istanze per interventi di carattere straordinario**

Per iniziative e manifestazioni non previste nel presente regolamento, i soggetti che intendono ottenere i benefici economici di cui all'art. 1 per manifestazioni ed iniziative per le quali sussiste un interesse generale della comunità amministrata, potranno produrre motivata domanda.

Le domande dovranno essere formulate in conformità di quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.





## Art.7

### **Criteri per la concessione dei sostegni economici e assegnazione ai richiedenti**

Ai fini della determinazione dell'entità massima dei sostegni economici da attribuire ai richiedenti i criteri cui fare riferimento sono:

1. per ogni domanda viene stabilito un punteggio che va da 1 a 10
2. per ogni punto l'entità del contributo è pari ad € 200,00 e per un massimo di € 2.000,00-

### **Parametri valutativi**

- a- rilevanza e significato dell'attività nel cui ambito viene richiesto il contributo, anche in relazione alle precedenti edizioni;
- b- coerenza con gli indirizzi dei programmi comunitari;
- c- idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine della C.M.

In caso di comprovata rilevanza dell'iniziativa i sostegni economici possono essere determinati in deroga all'entità del contributo prevista dal precedente punto 2

## Art. 8

### **Assegnazioni dei sostegni economici**

La Giunta Esecutiva, tenuto conto della distribuzione territoriale delle istanze e delle risorse disponibili, nel rispetto dei criteri così come fissati nell'art. 6 (G.E.) assegna il sostegno economico.

Il provvedimento di G.E. deve essere motivato anche in relazione all'art. 3 della legge 241/90.

Il provvedimento così come adottato dalla G.E. è rimesso al Dirigente del Settore Amm.vo per l'adozione della determinazione dell'impegno di spesa e di liquidazione.

La liquidazione del sostegno economico è subordinato, alla presentazione, da parte del beneficiario:

- di atto di notorietà reso ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000:

a) di avvenuta realizzazione dell'iniziativa;

b) di rendicontazione delle spese sostenute con i fondi concessi dalla C.M.;

c) di aver menzionato la C.M. nella pubblicità effettuata per la manifestazione.

- di copia dell'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità, ove richiesta per legge, relativa alle manifestazioni espletate.

Ai fini di assicurare la massima trasparenza all'attività comunitaria in materia di "sovvenzioni", il Presidente della C.M. pubblica ogni semestre di ogni anno, all'Albo pretorio l'elenco dei soggetti che hanno beneficiato di contributi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto e dell'iniziativa finanziata.

## **Art. 9**

### **Patrocinio gratuito**

#### **Coppe, targhe e riconoscimenti**

Il patrocinio gratuito per manifestazioni rientranti negli ambiti di cui all'art. 3 è concesso dal Presidente della Comunità Montana sulla base della valutazione di efficacia e di rispondenza alle finalità dell'Ente comunitario.



L'assegnazione di coppe, targhe e riconoscimenti di rappresentanza e' fatta dal Presidente della Comunita' Montana attraverso il proprio ufficio di Staff.

#### **Art. 10**

##### **Interventi di carattere straordinario**

La giunta Esecutiva, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potra' accogliere le domande di cui all'art. 6 laddove sussista un effettivo interesse della comunita' amministrata .

In tal senso le domande pervenute, munite di istruttoria e del parere di conformita' amministrativa , saranno rimesse alla Giunta Esecutiva per il competente esame.

#### **Art. 11**

##### **Fiere mostre e mercati**

La Comunita' Montana partecipa a mostre fiere e mercati, o ad altre manifestazioni inerenti i fini istituzionali, anche con l'impiego di personale proprio e risorse finanziarie , con atto proprio del Presidente della Comunita' Montana , previa acquisizione del parere di copertura finanziaria.

Le partecipazioni di cui al precedente comma possono essere organizzate, a titolo esemplificativo, anche d'intesa con altri Enti Pubblici ,altre Comunita' Montane interessate, con il Parco Nazionale del Cilento, con le associazioni di produttori agricoli, dell'artigianato e del turismo, al fine della valorizzazione di ogni tipo di produzione.

L'atto di partecipazione del presidente della Comunità Montana conterra' :

- a) l'assegnazione del numero delle risorse umane e strumentali ( autovetture ecc) da impegnare;
- b) la possibilità di affidamento in custodia , al personale, dei mezzi strumentali impegnati;
- c) l'autorizzazione delle risorse finanziarie in rapporto all'impegno della spesa di partecipazione .
- d) in mancanza di disponibilità finanziaria, per il servizio straordinario, il Segretario Generale della Comunità richiederà la disponibilità del personale ad usufruire di riposo compensativo, rinunciando ad ogni compensazione economica, fatte comunque salve tutte le altre indennità spettanti per legge che trovino copertura nel parere finanziario di cui al 1° comma.
- e) alla liquidazione delle spese come innanzi impegnate, con il suddetto atto presidenziale, provvederà il competente Settore Amministrativo.

#### **Art. 12**

#### **Responsabilità della Comunità Montana**

La partecipazione contributiva non comporta in alcun modo assunzione di responsabilità da parte della Comunità Montana per eventuali danni a terzi che dovessero verificarsi nel corso delle iniziative e per le obbligazioni contratte ed i rapporti comunque stabiliti dai soggetti sussidiati nello svolgimento delle loro attività ed iniziative.

### Art. 13

#### **Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Il presente regolamento, limitatamente agli adempimenti ed ai termini di cui all'art. 5 non si applica alle istanze giacenti agli atti della Comunità', all'atto della esecutività del presente regolamento